



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 9/15/PRES

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 126/DDA/AM – limetorrents.co)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni


conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *"Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"*, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/281, pervenuta in data 25 febbraio 2015 (prot. n. DDA/0000321), è stata segnalata dalla società Ing. Claudio Baldi S.r.l., giusta delega conferita dalla società Rainbow S.r.l., la presenza, sul sito <http://limetorrents.co>, alla pagina <http://www.limetorrents.co/search/all/Winx-Club%20The-Mystery-Of-The-Abyss/>, di un'opera di carattere audiovisivo, intitolata *"Winx club-Il mistero degli abissi"*, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. L'istante ha dichiarato che titolare dei diritti connessi sull'opera oggetto di istanza è la società Rainbow S.r.l. e ha altresì dichiarato di aver *"provveduto ad inoltrare, in data 26/01/2015, le Notice to take down previste dal Digital Millennium Act"* al sito oggetto di istanza *"senza ottenere alcun riscontro o adempimento"*;
2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto di istanza, è risultato che alla pagina internet sopra indicata era effettivamente presente una riproduzione dell'opera di carattere audiovisivo oggetto di istanza diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
3. dalle verifiche effettuate sul sito www.limetorrents.co è risultato altresì quanto segue:
 - il nome a dominio del sito internet <http://limetorrents.co> risulta registrato dalla società Enom.Inc per conto della società iWebsPro, con sede in 428-N, Samanabad, Lahore, Punjab 54700 (Pakistan); i contatti individuati sono i numeri telefonici +92.3238439646 e +9203224031477 e gli indirizzi di posta elettronica kof_javed@hotmail.com e info@iWebsPro.com;
 - i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Loco Digital LTD, con sede in Patrisa Lumumby street, 4/6, Kiev, Kiev city, 04136 (Ucraina), società cui risultano verosimilmente afferenti anche i *server* che appaiono essere localizzati a Kiev;
4. con comunicazione del 5 marzo 2015 (prot. n. DDA/0000412), la scrivente Direzione ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 126/DDA/AM relativo all'istanza DDA/281, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile.





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito www.limotorrents.co, dell'avvio del procedimento n. 126/DDA/AM è stata data comunicazione ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata alla società che verosimilmente risulta essere il gestore del sito, utilizzando anche l'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato per le richieste relative alle procedure DMCA. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti, nel caso di specie, dal 5 marzo 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia, alla pagina internet <http://www.limotorrents.co/search/all/Winx-Club%20The-Mystery-Of-The-Abyss/>, la mancata rimozione dell'opera audiovisiva oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere audiovisivo diffusa in presunta violazione del diritto d'autore alla pagina internet <http://www.limotorrents.co/search/all/Winx-Club%20The-Mystery-Of-The-Abyss/>;





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito internet <http://limetorrents.co>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

DECRETA

l'archiviazione degli atti relativi all'istanza DDA/281 e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero
(*quattro*) pagine,
progressivamente numerate da pag.
a pag.

IL FUNZIONARIO

